



91181-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "*I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa*";

VISTO l'accordo in data 31.12.2012, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **Air Italy spa**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall' articolo 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 31.12.2012, in favore di un numero massimo di 184 lavoratori come FTE su di un organico aziendale di 476 lavoratori della società di cui trattasi, di cui n. 39 risorse appartenenti alla categoria del personale navigante tecnico – intese come fte- su di un organico di 126 unità, n. 61 risorse appartenenti



91181-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

alla categoria del personale navigante di cabina – intese come fte- su di un organico di 204 unità, n. 84 risorse appartenenti alla categoria del personale di terra – intese come fte- su di un organico di 146 unità;

VISTO il decreto n. 71342 del 13.02.2013;

VISTO il decreto n. 74891 del 5.08.2013;

VISTO il decreto n. 80493 del 09.04.2014;

VISTO il decreto n. 83489 del 31.07.2014;

VISTO il decreto n. 87889 del 12.02.2015;

VISTA l'istanza con la quale la società **Air Italy spa** ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi art. 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per il semestre dal 01.07.2015 al 31.12.2015, in favore di un numero massimo di numero massimo di 70 lavoratori come FTE su di un organico aziendale di 146 lavoratori appartenenti alla categoria personale di terra, della società di cui trattasi - unità lavorative impiegate presso le diverse sedi della società;

VISTA la nota datata 14.03.2014, della società in parola con la quale la stessa ha chiarito che a partire dal mese di dicembre 2013, ha sospeso il ricorso all'ammortizzatore sociale per le due categorie di personale navigante e proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato di ulteriore personale con la medesima qualifica;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il semestre dal 01.07.2015 al 31.12.2015, esclusivamente in favore del personale con la qualifica di personale di terra impegnato presso le diverse sedi della società come di seguito indicato;

11/ 



91181-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DECRETA

ART. 1

Ai sensi art. 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 31.12.2012 in favore di numero massimo di 70 risorse con la qualifica di personale di terra come FTE su di un organico di 146 unità con la medesima qualifica, impegnato presso le diverse sedi della Air Italy spa come di seguito indicato :

- unità aziendale di Somma Lombarda (VA) per un massimo n. 57 lavoratori a rotazione
- unità aziendale di Malpensa (VA) per un massimo di n. 3 lavoratori a rotazione;
- unità aziendale di Olbia (OT) per un massimo di n. 6 lavoratori a rotazione;
- unità aziendale di Napoli (NA) per un massimo di 1 lavoratore ;
- unità aziendale di unità aziendale di Verona per un massimo di n. 3 lavoratori a rotazione;

Matricola INPS 8711542466- 5127325656- 9009205069

per il periodo dal 01.07.2015 al 31.12.2015

Pagamento diretto: SI

Nr 



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

91181-

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

ART. 4

La società **Air Italy spa** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.200 al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

[Handwritten signature]



91181-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma,

27 LUG. 2015

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti